

	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	1. E' costituita, su iniziativa del Comune di Vittoria, per	
	soddisfare un interesse economico generale, una Società uni-	
	personale a responsabilità limitata sotto la denominazione	
	sociale	
	"VITTORIA MERCATI S.R.L.".	
	Articolo 2 - SEDE E DOMICILIAZIONE	
	1. La Società ha sede legale nel Comune di Vittoria (RG),	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di at-	
	tuazione del Codice Civile.	
	Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filia-	
	li, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di Leg-	
	ge in materia.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede le-	
	gale o sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune.	
	2. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei componen-	
	ti dell'Organo di controllo o del Revisore, per i loro rap-	
	porti con la Società, è quello che risulta dal Registro del-	
	le Imprese o, se facoltativamente istituito, dal Libro dei	
	soci.	

Articolo 3 - OGGETTO

Nel quadro generale delle finalità previste dalla Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, nonché dalla legislazione vigente di settore, la Società ha per oggetto:

1) la gestione del Mercato agricolo alla produzione di Vittoria, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione, con lo scopo di promuoverne e favorirne l'ulteriore sviluppo, nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio di funzioni e ruoli all'interno della struttura mercantile ed attraverso il contenimento dei prezzi, il miglioramento delle fasi distributive, la divulgazione dei prezzi, delle quantità e qualità dei prodotti commercializzati;

2) la gestione di altri Mercati del Comune di Vittoria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mercato dei prodotti ittici, dei prodotti floro-vivaistici, dei prodotti commerciali, nonché di strutture annonarie per la commercializzazione di tutti i prodotti di origine agricola ed alimentare;

3) la gestione delle Fiere comunali e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche aventi la finalità di favorire e promuovere lo sviluppo economico e sociale del comprensorio, con particolare riferimento alla valorizzazione della produzione agricola, artigianale e industriale del comprensorio stesso;

	4) la gestione delle iniziative commerciali che si svolgono	
	nell'ambito comunale.	
	La Società ha altresì ad oggetto l'esercizio e la gestione	
	di servizi pubblici locali, strumentali all'attività del Co-	
	mune e necessarie al perseguimento delle finalità istituzio-	
	nali, operando prevalentemente come gestore di servizi del	
	Comune di Vittoria, o di altri Enti locali, convenzionati	
	con il Comune di Vittoria, da svolgere con i criteri di im-	
	prenditorialità ed efficienza, quali:	
	5) servizi logistici a supporto di eventi, fiere e manifesta-	
	zioni culturali, e l'organizzazione degli stessi; servizi e	
	spazi pubblicitari, ivi compreso lo svolgimento di attività	
	di marketing nei settori citati nel presente articolo.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà:	
	a) organizzare e realizzare ogni servizio che possa favorire	
	la migliore conduzione economica ed amministrativa dei Merca-	
	ti;	
	b) sviluppare programmi di ricerca tecnologica, di sperimen-	
	tazione tecnica, di programmazione varietale e colturale e	
	di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali con par-	
	ticolare riguardo all'import-export dei prodotti a-	
	gro-alimentari;	
	c) acquisire aree e strutture già esistenti o assumere in co-	
	modato, locazione, anche finanziaria, fabbricati, infrastrut-	
	ture ed impianti, nonché acquisire, in qualsiasi forma, i be-	

	ni mobili necessari o utili alla funzionalità dei Mercati;	
	d) creare borse merci e collegamenti telematici con i maggio-	
	ri mercati nazionali ed esteri;	
	e) effettuare studi, pianificazioni, ricerche tecnologiche e	
	consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanzia-	
	rie e gestionali nei confronti di Enti pubblici e privati.	
	La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del	
	fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati	
	dal socio Comune di Vittoria.	
	La Società intende avvalersi di tutte le agevolazioni comuni-	
	tarie, nazionali, regionali e comunali vigenti o emanande,	
	di natura contributiva, finanziaria e fiscale.	
	La Società medesima, in funzione strumentale al conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, in via meramente occasionale e quin-	
	di senza il ricorso del requisito della professionalità,	
	potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, mobi-	
	liari ed immobiliari, industriali e finanziarie che saranno	
	ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie, utili od op-	
	portune al fine di consentire l'esecuzione delle attività co-	
	stituenti l'oggetto sociale sopraindicato.	
	A tal fine alla Società, nei limiti e nei termini sopra enun-	
	ciati, sarà consentito, in particolare, compiere qualsiasi o-	
	perazione bancaria sia attiva che passiva, aprire conti cor-	
	renti postali e bancari, contrarre mutui con concessione di	
	garanzie reali su beni immobili di proprietà della Società,	

	ricevere finanziamenti infruttiferi anche da soci, prestare	
	e ricevere garanzie, personali e reali, ivi comprese le fide-	
	iussioni, assumere allo scopo di stabile investimento e non	
	al fine del collocamento presso il pubblico, sia direttamen-	
	te che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni	
	anche azionarie in altre Società, enti o imprese, italiane o	
	estere, aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al	
	proprio, partecipare ad associazioni in partecipazione, co-	
	stituire associazioni temporanee di imprese o di scopo, par-	
	tecipare a joint-venture con partners italiani ed esteri,	
	creare partnership con società italiane e/o estere, svolge-	
	re, anche per conto terzi, e nell'ambito dell'oggetto socia-	
	le, tutte le attività connesse e riconducibili ai servizi di	
	cui sopra, quali attività di gestione, costruzione di impian-	
	ti, ricerca, programmazione, e tutte le attività di promozio-	
	ne dello sviluppo economico, e ad esso connesse ed attinen-	
	ti, che possano essere di interesse comunale, nonché stipula-	
	re Convenzioni con Enti locali, regionali, statali, con Enti	
	pubblici e privati, imprese pubbliche e private, raggruppa-	
	menti di imprese, consorzi, organizzazioni, professionisti	
	ed associazioni operanti in Italia o all'estero, partecipare	
	agli appalti pubblici per l'acquisizione di commesse ineren-	
	ti all'oggetto sociale medesimo.	
	La Società potrà realizzare e gestire le proprie attività di-	
	rettamente, per conto, in concessione, in appalto o in qual-	

	siasi forma consentita dalle vigenti disposizioni in materia.	
	Sono comunque escluse le attività riservate agli intermedia-	
	ri finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs.1 settembre 1993	
	n.ro 385, quelle riservate alle Società di intermediazione	
	mobiliare di cui D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 e quelle di me-	
	diatazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.ro 39 e succes-	
	sive modifiche ed integrazioni; ove nella superiore elenca-	
	zione fossero riscontrabili attività riservate per Legge a	
	soggetti muniti dei necessari titoli professionali o autoriz-	
	zati all'esercizio di specifiche attività in forza di parti-	
	colari disposizioni di Legge, la Società dovrà demandare in	
	ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la	
	loro responsabilità.	
	Tutte le attività sopra citate saranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, dovendosi	
	in ogni caso ritenere esclusa qualsiasi attività incompatibi-	
	le con la forma giuridica adottata, il tutto anche attraver-	
	so l'ottenimento di Autorizzazioni, l'iscrizione in appositi	
	Albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'even-	
	tuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi	
	detti requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressa-	
	mente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di Leg-	
	ge.".	
	Articolo 4 - DURATA	
	1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre	

	2060 e potrà essere ridotta, con conseguente scioglimento an-	
	ticipato della Società stessa, o prorogata, con apposita de-	
	liberazione dell'Assemblea, adottata in conformità alla Leg-	
	ge ed al presente Statuto.	
	TITOLO II	
	PARTECIPAZIONE SOCIALE	
	Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE	
	1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila	
	virgola zero zero), suddiviso in quote come per Legge.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche	
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia	
	in sede di costituzione che di modifiche del capitale socia-	
	le.	
	2. La Società è a capitale prevalentemente pubblico ed in	
	nessun caso la quota di partecipazione del Comune di Vitto-	
	ria potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).	
	Le quote possono essere cedute solo ai soggetti contemplati	
	al punto tre del presente articolo e con le modalità ivi pre-	
	viste.	
	3. Possono detenere quote e diventare soci le Regioni, le	
	Province, i Comuni, i loro Consorzi ed Associazioni, le Ca-	
	mere di Commercio, Industria ed Artigianato ed Agricoltura e	
	le loro Associazioni, tutti gli altri Enti territoriali ed i	
	soggetti previsti dall'art.1 comma II della Legge 165/2001 e	
	successive modificazioni.	

	Possono altresì divenire soci, previo espletamento di una ga-	
	ra ad evidenza pubblica, le Società di diritto privato a ca-	
	pitale pubblico o misto, gli Istituti bancari e assicurati-	
	vi, le associazioni ed organizzazioni cooperative e consorti-	
	li dei commercianti acquirenti, dei commissionari, dei pro-	
	duttori agricoli, degli operatori della logistica e degli	
	autotrasportatori, le Associazioni o Organizzazioni di dife-	
	sa dei consumatori, le Associazioni Ambientaliste e di tute-	
	la eco-compatibile della filiera agro-alimentare, di lotta	
	per la legalità e contro le mafie.	
	La gara dovrà svolgersi rispettando la normativa vigente in	
	materia e dovrà garantire il rispetto delle norme interne e	
	comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di	
	indirizzo emanate dalle Autorità competenti attraverso prov-	
	vedimenti e circolari specifiche.	
	In ragione dei servizi prestati dalla Società ed allo scopo	
	di realizzare l'interesse economico generale, non possono	
	partecipare alla Società:	
	* i singoli operatori economici dei Mercati, sia direttamen-	
	te che a mezzo di Società di cui detengano il controllo;	
	* le Società risultanti a seguito di trasformazione, fusione	
	o incorporazione di Società cui partecipano singoli operato-	
	ri dei Mercati;	
	* le Società i cui legali rappresentanti e componenti del	
	Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non do-	

	cumentino di essere in possesso della certificazione antima-	
	fia prevista dalla vigente legislazione, nonché quelle i cui	
	legali rappresentanti e componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione e del Collegio sindacale abbiano riportato condan-	
	ne, anche in primo grado, per delitti non colposi contro il	
	patrimonio, la pubblica fede e contro la pubblica amministra-	
	zione.	
	4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale so-	
	ciale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice	
	Civile.	
	Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod.civ., gli aumenti	
	di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spet-	
	ta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto	
	di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.	
	Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante con-	
	ferimento di beni in natura e/o di crediti, e comunque con	
	il conferimento di qualsivoglia elemento dell'attivo suscet-	
	tibile di valutazione economica, compresi la prestazione di	
	opera o di servizi.	
	In caso di aumento del capitale è riservato ai soci il dirit-	
	to alla sottoscrizione delle quote di nuova emissione.	
	La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamen-	
	ti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-	
	borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare	

	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, il tutto senza corresponsione di interessi,	
	salvo diversa decisione dei soci risultante da atto scritto.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazio-	
	ne la disposizione di cui all'art.2467 cod.civ..	
	La Società può emettere titoli di debito di cui all'art.	
	2483 cod.civ..	
	È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei soci, che de-	
	libera con le maggioranze previste per la modifica del pre-	
	sente Statuto, l'emissione dei titoli di debito.	
	Articolo 6 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO	
	La cessione della quota di partecipazione per atto tra vivi	
	in favore di un terzo estraneo alla compagine sociale, con	
	effetto verso la Società, dovrà avvenire esclusivamente in	
	conformità alla procedura di cui appresso:	
	- l'aspirante cedente dovrà comunicare a tutti i soci, a mez-	
	zo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica cer-	
	tificata, l'intenzione di alienare, in tutto o in parte, la	
	propria partecipazione in favore di un terzo, specificando	
	le generalità, il corrispettivo pattuito, nonché modalità e	
	tempi della cessione;	
	- entro e non oltre il termine di giorni trenta dal ricevi-	
	mento della sopracitata comunicazione, l'Organo assembleare,	
	ad esclusione dell'aspirante cedente, dovrà pronunciarsi in	
	ordine al gradimento, deliberando con le maggioranze ed i	

	"quorum" previsti dal presente Statuto.	
	La sopracitata delibera, corredata da una succinta motivazio-	
	ne in ordine alle ragioni poste a fondamento, dovrà successi-	
	vamente essere comunicata, a mezzo lettera raccomandata A.R.	
	o tramite posta elettronica certificata, all'aspirante ceden-	
	te entro e non oltre dieci giorni dalla pronuncia.	
	Ove l'Organo assembleare non dovesse concedere il gradimen-	
	to, i singoli soci si obbligano ad acquistare detta quota.	
	Ove i soci non dichiarino la propria disponibilità all'acqui-	
	sto, è espressamente previsto il diritto di recesso dalla So-	
	cietà in capo all'aspirante cedente.	
	Il valore della quota, tanto nel caso del riacquisto che di	
	recesso, vanno effettuati con le modalità previste dall'art.	
	2473 cod.civ..	
	Articolo 7 - ESCLUSIONE DI SOCI E RECESSO	
	1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del so-	
	cio per giusta causa.	
	2. Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla Leg-	
	ge. Le modalità ed i termini del diritto di recesso sono di-	
	sciplinati dall'art.2473 cod.civ., cui espressamente si rin-	
	via.	
	TITOLO III	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 8 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue	

	deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente	
	Statuto, obbligano tutti i soci.	
	2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno	
	dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, in conformità alla Legge.	
	Quando particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della Società lo richiedono, l'Assemblea che appro-	
	va il bilancio, in conformità al disposto dell'art.2364	
	cod.civ., può essere convocata entro centottanta giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, con conseguente effetto	
	anche sugli adempimenti fiscali vigenti.	
	3. Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto la modifi-	
	ca del presente Statuto o il compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	
	le indicato nello Statuto o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, nonché nel caso previsto dall'art.2482-bis	
	comma 4 cod.civ. ed in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla Legge o dal presente Statuto, oppure quando	
	lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le	
	decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod.civ..	
	Articolo 9 - DIRITTO DI VOTO	
	Tutti i soci hanno diritto di voto.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua par-	

	tecipazione.	
	Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la	
	cui garanzia bancaria, ove prestate, siano scadute o divenu-	
	te inefficaci, non può partecipare alle decisioni dei soci	
	ai sensi dell'articolo 2466 commi 4 e 5 Cod.Civ..	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante de-	
	lega scritta conferita sia ad altri soci che a soggetti (per-	
	sone fisiche) estranei alla compagine sociale; la rappresen-	
	tanza non può essere conferita nè ai membri dell'Organo ammi-	
	nistrativo o di controllo, o ai dipendenti della Società, nè	
	ai soggetti indicati nel quinto comma dell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Articolo 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, an-	
	che fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. In caso di	
	impossibilità o di inattività degli Amministratori, l'Assem-	
	blea può essere convocata dall'Organo di controllo, o anche	
	da tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno	
	per cento) del capitale sociale.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata A/R fatta pervenire agli aventi diritto al domi-	
	cilio risultante dal Registro delle Imprese o, se facoltati-	
	vamente istituito, dal Libro dei soci. E' ammessa altresì la	
	convocazione dell'Assemblea mediante fax o messaggio di po-	

	sta elettronica, anche certificata, ovvero con qualsiasi al-	
	tro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, fatto pervenire agli aventi diritto almeno otto gior-	
	ni prima di quello fissato per l'adunanza agli "indirizzi"	
	risultanti dal Registro delle Imprese o, se facoltativamente	
	istituito, dal Libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di	
	seconda o ulteriore convocazione, per il caso in cui nell'a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risul-	
	ti legalmente costituita; comunque anche nella seconda o nel-	
	le ulteriori convocazioni valgono le medesime maggioranze	
	previste per la prima convocazione.	
	L'Assemblea si intende comunque regolarmente costituita ove	
	ricorrano i presupposti di cui all'art.2479-bis comma 5 del	
	Codice Civile, e precisamente che, seppur in mancanza di for-	
	male convocazione, ad essa partecipi l'intero capitale socia-	
	le e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Se, in detta ultima ipotesi, gli Amministra-	
	tori o i Sindaci nominati non siano presenti in Assemblea,	
	essi devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, redat-	
	ta su qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, e spedita al-	

	la Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi	
	il fax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti del-	
	la Società, nella quale dichiarano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in ca-	
	so di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Presiden-	
	te del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è	
	presieduta dalla persona scelta dagli intervenuti aventi di-	
	ritto.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni, identificando i soci favorevoli, astenuti o dissen-	
	zienti.	
	L'Assemblea dei soci può anche svolgersi in più luoghi, au-	
	dio e/o video collegati, ed alle seguenti condizioni di cui	
	si darà atto nei relativi verbali:	
	a. - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	

	b. - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c. - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	d. - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	e. - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il Foglio delle presenze.	
	Articolo 12 - DECISIONE DEI SOCI.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, così	

	come previsto all'art. 2479 del Codice Civile:	
	1- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2- la nomina degli Amministratori e la decisione sulla struttura dell'Organo Amministrativo;	
	3- la nomina del Sindaco unico o dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;	
	4- le modificazioni dello Statuto;	
	5- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6- lo scioglimento della Società;	
	7- la nomina di uno o più Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Articolo 13 - VERBALE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che può essere anche un non socio, o dal Notaio, se richiesto dalla Legge.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	

	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal Presidente a norma del precedente art.11 comma 3. Nel	
	verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la metà del capitale socia-	
	le e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.	
	Nei casi previsti dal precedente articolo 12 punti 4-5-6-7 è	
	comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capita-	
	le sociale.	
	Per l'introduzione, la modifica e la soppressione dei parti-	
	colari diritti ai singoli soci di cui al terzo comma dell'ar-	
	ticolo 2468 del Codice civile, è necessario il consenso di	
	tutti i soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del	
	presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Nei casi in cui per Legge o in virtù del presente Statuto il	
	diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica	
	l'art. 2368 comma terzo del Codice civile.	

	TITOLI IV	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.	
	1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore	
	Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	tre o cinque membri in base ad una decisione dell'Assemblea	
	dei soci adottata conformemente alla normativa vigente applli-	
	cabile alla Società.	
	Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico,	
	oppure il Consiglio di Amministrazione.	
	Gli Amministratori possono essere anche non soci.	
	I membri dell'Organo Amministrativo devono avere una compro-	
	vata esperienza professionale nel campo.	
	Qualora la Società sia dotata di un Organo Amministrativo	
	collegiale, la scelta degli Amministratori da eleggere è ef-	
	fettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12	
	luglio 2011, n.120, ed in particolare la nomina avviene se-	
	condo modalità tali da garantire che il genere meno rappre-	
	sentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'Organo	
	medesimo.	
	Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle Ammi-	
	nistrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora sia-	
	no dipendenti della Società controllante, fatto salvo il di-	
	ritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese	
	documentate, e nel rispetto dei limiti di spesa come per Leg-	

	ge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi al-	
	la Società di appartenenza. Dall'applicazione di detta dispo-	
	sizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva	
	per i compensi degli Amministratori.	
	2. L'Organo amministrativo dura in carica un triennio ed è	
	rieleggibile.	
	3. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termi-	
	ne ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministra-	
	tivo è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso del-	
	l'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia	
	sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea;	
	gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	prossima Assemblea.	
	Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Ammi-	
	nistratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea, affinché provveda alla sostitu-	
	zione dei mancanti e stabilendo se gli Amministratori così	
	nominati scadranno alla stessa data di quelli rimasti in ca-	
	rica o ad altra data.	
	In tutti i casi in cui venga a cessare l'Amministratore uni-	
	co o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del-	
	l'Organo Amministrativo sarà convocata d'urgenza dall'Organo	
	di controllo, o su iniziativa del socio che vi abbia interes-	

		se.	
	4. Non è prevista l'attribuzione della carica di Vicepres-		
	dente.		
	Articolo 15 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.		
	1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto		
	dall'Assemblea dei Soci.		
	2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Società.		
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-		
	presentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio		
	di Amministrazione ed al singolo consigliere delegato, nei		
	limiti dei poteri attribuiti, se nominato.		
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-		
	nistrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da Pubbli-		
	che Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura		
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.		
	Articolo 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.		
	1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le vol-		
	te in cui il Presidente lo reputi necessario, o quando ne è		
	fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri se i mem-		
	bri sono tre, o da tre dei suoi membri se i membri sono cin-		
	que o dai Sindaci. In quest'ultimo caso l'avviso di convoca-		
	zione deve essere inviato entro 8 giorni dalla relativa ri-		
	chiesta.		
	2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne		
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede		

	affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente infor-	
	mati sulle materie da trattare. La convocazione viene fatta	
	con lettera raccomandata A/R da spedire almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma,	
	telefax, o posta elettronica, anche certificata, da spedire	
	almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio ed ai	
	Sindaci.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in carica ed	
	il Sindaco unico o i Sindaci effettivi.	
	3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente	
	e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere	
	più anziano di età.	
	4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	

	b. - che sia consentito al Presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimen-	
	to della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c. - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d. - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	e. - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio e/o vi-	
	deo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenu-	
	ti potranno affluire.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione si richiede la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministra-	
	tori.	
	Articolo 17 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI.	
	1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese soste-	

	nute per ragioni del loro ufficio; l'Assemblea potrà, inol-	
	tre, assegnare loro un'indennità annuale fissa o variabile,	
	nei limiti della legislazione vigente e fermo comunque il di-	
	vieto di cui all'art.20 del presente Statuto.	
	Articolo 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con	
	facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per	
	l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli	
	che la Legge ed il presente Statuto, in modo tassativo, ri-	
	servano all'Assemblea.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti	
	ai poteri degli Amministratori.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri esclusivamente ad	
	un suo componente, salva l'attribuzione di ulteriori deleghe	
	al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assem-	
	blea.	
	In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei	
	commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 del Codice Civile,	
	ove compatibili. Non possono essere delegate le attribuzioni	
	indicate nell'art. 2475 comma quinto del Codice Civile.	
	2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:	
	a) predisporre il bilancio e la relazione sulla gestione da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	

	b) deliberare il programma operativo annuale da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) proporre all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto	
	sociale;	
	d) deliberare in materia di contratti di appalto per acqui-	
	sto di beni e servizi;	
	e) proporre modifiche al Regolamento dei Mercati da sottopor-	
	re all'approvazione dell'Assemblea dei soci;	
	f) ratificare i provvedimenti emanati dal Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione nei casi motivati di urgenza;	
	g) porre in essere gli atti di gestione che non sono, per di-	
	sposizione di Legge o del presente Statuto, riservati ad al-	
	tri Organi.	
	3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a	
	quanto già sopra previsto, deve:	
	A) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consi-	
	glio;	
	B) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne le modifi-	
	che che si rendano necessarie.	
	L'Organo Amministrativo avrà facoltà, solo ove consentito	
	dalle vigenti disposizioni in materia, di nominare un Diret-	
	tore generale e/o Direttori amministrativi o tecnici, nonché	
	procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di	
	atti, determinandone i poteri, limiti ed eventuale compenso	
	per l'attività svolta.	

	TITOLO V	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CON-	
	TI	
	L'Organo di controllo, o il Revisore, è nominato in confor-	
	mità alle vigenti disposizioni di Legge in materia.	
	L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su deci-	
	sione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o	
	da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti. Si applicano, all'uopo, i criteri di cui all'art. 14	
	comma 5 del presente Statuto.	
	All'Organo di controllo, anche monocratico ed, in tale ulti-	
	ma ipotesi, in quanto compatibili, si applicano le disposi-	
	zioni sul Collegio Sindacale per la Società per azioni.	
	L'Organo di controllo o il Revisore devono possedere i requi-	
	siti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle dispo-	
	sizioni sul Collegio Sindacale per le Società per azioni.	
	La revisione legale dei conti della Società viene esercita-	
	ta, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni	
	di Legge, da un Revisore legale o da una Società di revisio-	
	ne legale iscritti nell'apposito Registro, ovvero dall'Orga-	
	no di controllo ove consentito dalla Legge.	
	Le riunioni dell'Organo di controllo in composizione colle-	
	giale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunica-	
	zione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del	

	Consiglio di Amministrazione.	
	Il compenso dei Sindaci, nei limiti di Legge, è determinato	
	dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo	
	della durata del loro ufficio.	
	TITOLO VI	
	NORME COMUNI AGLI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 20- REQUISITI E DIVIETI	
	1. Salvi ulteriori requisiti previsti dal presente Statuto,	
	i componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo devo-	
	no possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	autonomia, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge	
	in materia, fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Dlgs.	
	8 aprile 2013, n.39 e dall'articolo 5 comma 9 del Decreto	
	Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dal-	
	la Legge 7 agosto 2012, n.135.	
	Restano ferme le disposizioni in materia di incoferibilità	
	ed incompatibilità di incarichi di cui al Dlgs. 8 aprile	
	2013, n.39.	
	2. Alla Società è fatto divieto:	
	- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato	
	deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispon-	
	dere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi	
	sociali;	
	- di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme	
	generali in tema di Società;	

	- di corrispondere ai Dirigenti indennità o trattamenti di	
	fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti	
	dalla Legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di sti-	
	pulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi	
	dell'articolo 2125 cod.civ..	
	In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal-	
	l'articolo 2409 cod.civ., ciascuna Amministrazione pubblica	
	socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di	
	cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi	
	irregolarità al Tribunale.	
	TITOLO VII	
	BILANCI ED UTILI	
	Articolo 21 - BILANCIO ED UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio è presentato ai soci e deve essere approvato en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Ci-	
	vile, detto termine può essere prorogato sino a centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi	
	dell'art. 2478-bis del codice civile.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il	
	5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a	
	che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, ver-	
	ranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla par-	
	tecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione	

	dei soci.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento	
	Articolo 22 - SCIoglimento della Società	
	La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484	
	del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla Legge o	
	dal presente Statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	Legge.	
	L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrati-	
	vo, nominerà uno o più Liquidatori determinando:	
	- il numero dei Liquidatori;	
	- in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.	
	Articolo 23 - DISPOSIZIONI APPLICABILI	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia	
	alle norme del Codice Civile sulla Società a responsabilità	
	limitata ed alle Leggi vigenti in materia.	